

CAMERA DEI DEPUTATI N. 83

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PITZALIS

Presentata il 18 giugno 1968

Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'istruzione professionale può essere considerata ancora in periodo di sperimentazione. Invero, nonostante il suo pluriennale funzionamento, situazioni varie, interferenze di diversa natura, mancanza di norme precise che delimitassero il quadro organico degli insegnamenti e delle cattedre, carenza di interventi di fondo atti a regolare la vita e l'attività degli Istituti professionali, hanno influito enormemente sulla loro efficienza.

L'inserimento di questo nuovo tipo di Istituto, il più moderno ed attuale della Scuola media italiana, che era stato preconizzato facile e rigoglioso, si è invece esaurito a mano a mano, tanto da far temere delle sorti dell'utilissima istituzione. Per questo ed altri motivi la vita degli Istituti professionali si è rivelata grama e senza prospettive, mentre le enormi spese sostenute ed i forti stanziamenti destinati per potenziarne l'attività, avrebbero dovuto assicurare alle iniziative, così varie e complesse ed utili, risultati più cospicui e più confortevoli, nell'interesse della collettività.

Non ultimo tra i motivi che hanno determinato lo sfasamento qui denunciato, senza procedere ad un'ulteriore diagnosi della reale situazione del settore scolastico cui ci interessiamo, è la mancata regolamentazione

delle immissioni in ruolo del personale che presta servizio negli Istituti anzidetti.

Tale personale, qualificato attraverso una pluriennale e appassionata prestazione didattica, ha dedicato ogni suo sforzo per condurre avanti la Scuola nella quale si inseriva senza particolare esperienza e alla quale portava il valido suo contributo di entusiasmo sostenendola ed avviandola adeguatamente nei primi passi di attività ed in seguito nel consolidarsi degli insegnamenti e delle qualificazioni istituzionali.

Ora, noi riteniamo indispensabile sia di porre mano alla regolamentazione definitiva degli Istituti in questione, sia di provvedere opportunamente e soprattutto ad assicurare, a tutto il personale che vi ha operato, le forme e modi per l'immissione in ruolo e larghe garanzie normative che assicurino stabilità a coloro che per specialissime ragioni non potranno ancora conseguire il passaggio in ruolo.

Con la presente proposta di legge si vuole pertanto definitivamente assicurare agli Istituti professionali di Stato, personale altamente qualificato attraverso anni di diuturna esperienza acquisita nella pratica didattica, confortata da una costante ed assidua attenzione ai rinnovati impegni che una Scuola specialistica di nuovo tipo impone ed insieme

cerca di dare un giusto riconoscimento di tale opera a quel personale che ha visto nascere ed ha fatto prosperare i suddetti Istituti.

Occorre qui porre in rilievo che mentre il personale docente degli altri tipi di Scuola ha usufruito di una larga possibilità di immissione nei ruoli con beneficio di leggi straordinarie di cui il Parlamento si è fatto valido promotore (confronta legge 15 dicembre 1955, n. 1440; legge 13 marzo 1958, n. 226; legge 2 aprile 1958, n. 305, legge 24 ottobre 1966, n. 932; legge 27 ottobre 1964, n. 1105), il personale docente degli Istituti professionali ha, invece, invano atteso finora la benché minima possibilità di immissione nei ruoli.

Un esame sommario degli articoli ci pone in condizione di valutare gli orientamenti della proposta, che all'articolo 1 prevede, secondo criteri di giustizia, l'inquadramento nei ruoli degli Istituti professionali di personale già di ruolo che a questa sua qualità aggiunge una esperienza specifica acquisita negli Istituti professionali medesimi.

Altrettanto può dirsi per quanto previsto all'articolo 2, pur tenendo presente che si tratta di personale non di ruolo.

L'articolo 3 prevede l'immissione in ruolo di personale che ad una lunga esperienza didattica unisce il possesso di titoli che garantiscono una preparazione culturale appropriata ai compiti che l'immissione in ruolo comporta, col riconoscimento dei titoli che fino ad ora, nella mancanza di una organica strutturazione legislativa dell'istruzione professionale, sono stati ritenuti validi dalle competenti autorità scolastiche, per l'esercizio dell'attività docente.

All'articolo 4 si prevede un'aliquota del 25 per cento di cattedre e di posti di insegnamento a concorso annualmente, riservata ai beneficiari della legge n. 831, ancora non immessi nei ruoli per mancanza di cattedre e di posti di insegnamento negli altri tipi di Scuole medie.

L'articolo 5 si giustifica con l'assoluta ed imprescindibile necessità di assicurare agli Istituti professionali personale altamente qualificato per titoli ed esperienza didattica, altrimenti difficile a reperirsi per il settore della tecnica professionale che nei suddetti Istituti è altamente specialistica.

L'articolo 6 riguarda gli insegnanti tecnico-pratici per i quali non occorre dimostrare che l'esperienza didattica è in grado di assicurare ancora più dei titoli di studio una particolare qualificazione del personale docente tecnico-pratico.

Del resto un trattamento analogo è stato già sancito da altre disposizioni legislative (cfr. legge 28 luglio 1961, n. 831, e sue modificazioni, in particolare la legge 27 ottobre 1964, n. 1105).

L'articolo 7 fa riferimento ad Istituti a carattere speciale per i quali se è possibile rinvenire delle specifiche competenze in persone particolarmente qualificate (ad esempio, per l'insegnamento degli Istituti professionali per sordomuti e per ciechi o per alcuni insegnamenti speciali quali la tecnica cinematografica o la pratica di cucina), è assolutamente impossibile reperire in Italia allo stato dei fatti, titoli di studio adeguati.

L'articolo 8 prevede l'attribuzione dei posti che negli Istituti professionali per l'industria e l'agricoltura sono di fondamentale importanza soprattutto ai fini del buon funzionamento delle aziende e delle officine.

L'articolo 9, per atto di giustizia, prevede graduatorie ad esaurimento ed un'aliquota del 75 per cento delle cattedre e dei posti di insegnamento tecnico-pratico da riservare annualmente al personale che ha insegnato negli Istituti professionali, con diritto di prelazione di sede che si giustifica con la necessità di evitare spostamenti di personale docente che potrebbero risultare dannosi al funzionamento degli stessi Istituti.

L'articolo 10 tratta la tecnica del reperimento delle cattedre e dei posti di insegnamento.

L'articolo 12 dà all'organo tecnico, la possibilità di reperire fondi adeguati per la copertura finanziaria e dai normali capitoli del bilancio e da quelli speciali previsti dalla legge di copertura finanziaria nel settore scolastico del piano di sviluppo quinquennale.

Particolare rilievo si vuol dare con le norme transitorie degli articoli 13 e 14 alla imprescindibile esigenza di conservare per quanto possibile agli Istituti professionali il personale che in essi ha finora operato perché particolarmente dotato di quelle specifiche esperienze e capacità che gli Istituti stessi per il loro migliore funzionamento inderogabile richiedono.

Bisogna tener presente infatti che l'emigrazione di docenti in servizio negli Istituti professionali costituirebbe una grave perdita per gli Istituti medesimi.

Tutto ciò premesso, ci auguriamo che, onorevoli colleghi, vogliate confortare con la vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico appartenente ai ruoli delle sopresse Scuole tecniche e professionali femminili, nonché il personale insegnante appartenente ai ruoli di materie tecniche commerciali delle sopresse Scuole di avviamento professionale, che si trovi in servizio negli Istituti professionali, è inquadrato nei corrispondenti ruoli dei medesimi Istituti con decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il predetto personale avrà diritto alla ricostruzione della carriera, come se avesse sempre appartenuto ai ruoli degli Istituti professionali.

ART. 2.

Le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnamento tecnico-pratico, rimasti disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo precedente sono conferiti rispettivamente agli insegnanti ed agli insegnanti tecnico-pratici inclusi nelle graduatorie compilate per le cessate Scuole tecniche e professionali femminili, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, purché in servizio negli Istituti professionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Le cattedre di insegnamento rimaste disponibili a seguito dell'applicazione dei precedenti articoli, sono conferite al personale in servizio negli Istituti professionali, mediante concorsi riservati:

a) per titoli, agli insegnanti forniti di laurea o di diploma e di abilitazione all'insegnamento, cui sia stata conferita una nomina triennale in applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 354, e che abbiano prestato almeno due anni di servizio, anche non consecutivi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso l'anno scolastico 1968-69.

b) per titoli, integrati da ispezione didattica abilitante sui programmi di insegnamento vigenti negli Istituti professionali, agli insegnanti laureati, cui sia stata conferita

una nomina triennale ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354;

c) per titoli, previo esame colloquio abilitante sui programmi di insegnamento vigenti negli Istituti professionali, agli insegnanti forniti di laurea o di diploma, rispettivamente per le cattedre di ruolo a), b), c), che abbiano maturato cinque anni di servizio anche non consecutivi negli Istituti professionali.

Per le cattedre di educazione civica e cultura generale sono valide le lauree in giurisprudenza, storia e filosofia e lettere.

Per il servizio di cui alle precedenti lettere a), b), c), è richiesta una qualifica non inferiore a « valente ».

ART. 4.

Gli insegnanti che risultino compresi nelle graduatorie delle cattedre delle sopresse Scuole tecniche e professionali femminili, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, hanno titolo all'assunzione nei corrispondenti ruoli degli Istituti professionali, nel limite del 25 per cento dei posti che risulteranno disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico, successivamente alla collocazione in ruolo del personale contemplato nei precedenti articoli.

A tal fine il Ministero della pubblica istruzione definirà la corrispondenza fra le graduatorie di cui al comma precedente e gli insegnamenti previsti per gli Istituti professionali.

ART. 5.

Le cattedre di tecnica professionale non attribuite ai sensi dei precedenti articoli sono conferite mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio abilitante sui programmi di insegnamento, ai professori muniti della laurea tecnica rispettivamente richiesta nei diversi Istituti professionali che abbiano prestato servizio negli Istituti medesimi, in tre degli anni scolastici compresi dal 1964-65 al 1968-69 anche non consecutivi riportando la qualifica di « ottimo ».

Le cattedre di tecnica professionale degli Istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marine che non risultino assegnate in base al precedente comma, saranno attribuite mediante concorso riservato per titoli, previo esame abilitante sui programmi di insegnamento, al quale saranno ammessi gli insegnanti che abbiano maturato almeno sei anni di servizio anche non consecutivi, nella cattedra per cui chiedono la immissione in ruolo, riportando la qualifica di « ottimo », e siano

forniti di diploma di secondo grado. Lo stato giuridico degli insegnanti immessi in ruolo a norma del comma precedente, sarà conseguente al titolo di studio posseduto.

ART. 6.

I posti di insegnamento tecnico-pratico disponibili ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per titoli al personale che per almeno tre degli anni scolastici compresi dal 1963-64 al 1968-69 abbia prestato servizio per non meno di nove ore settimanali negli Istituti professionali riportando qualifica di « ottimo ».

Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e non ottengano l'immissione in ruolo per mancanza di cattedre o di posti messi a concorso sono mantenuti in servizio con il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato; i posti così occupati saranno considerati indisponibili sia ai fini dei futuri concorsi sia per il conferimento degli incarichi.

ART. 7.

Le cattedre di insegnamenti speciali o per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale ed i posti di insegnamento tecnico-pratico per particolari esercitazioni, ivi compresi le materie e gli insegnamenti degli Istituti professionali per ciechi e quelli per sordomuti, sono conferite dal Ministro della pubblica istruzione su proposta dei consigli di amministrazione dei singoli Istituti a seguito del concorso per titoli, a personale di riconosciuta e particolare perizia in possesso di titoli culturali-professionali e didattici già ritenuti validi ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, o ai sensi dei decreti istitutivi o ai sensi di altre norme legislative speciali vigenti negli Istituti professionali di cui al presente articolo.

ART. 8.

I posti di assistente alla Presidenza e di assistente all'Ufficio tecnico e al laboratorio tecnologico negli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato e le attività marinare, sono conferiti mediante concorso per titoli al personale che sia munito di diploma di secondo grado e che abbia prestato servizio negli Istituti professionali per almeno tre anni nel quinquennio dal 1964-65 al 1968-69.

ART. 9.

Per lo svolgimento dei concorsi di cui ai precedenti articoli si osserveranno le norme che saranno contenute in apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine dei vincitori avranno decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

I vincitori saranno assegnati, a domanda, con precedenza assoluta nelle sedi e negli Istituti dove prestano servizio all'atto della loro effettiva immissione in ruolo, prescindendosi dall'ordine della graduatoria.

Gli insegnanti che per insufficienza di cattedre o di posti non siano immessi nei ruoli nella prima applicazione della presente legge, conservano il diritto all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine delle graduatorie, nel limite del 75 per cento delle cattedre e dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi fino all'esaurimento delle graduatorie stesse.

ART. 10.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento tecnico-pratico negli Istituti professionali, ivi compresi gli Istituti professionali a carattere speciale di cui al precedente articolo 7, quando per almeno un biennio tali cattedre e posti abbiano funzionato per non meno di 18 ore settimanali.

A tal fine ed ai fini della nomina in ruolo le sedi coordinate sono considerate parte integrante della sede centrale.

Il Ministro della pubblica istruzione è altresì autorizzato ad istituire in tutti gli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato e le attività marinare, ivi compresi gli Istituti professionali a carattere speciale di cui al precedente articolo 7, i posti di cui al precedente articolo 8 che sono necessari in relazione alle esigenze dei singoli Istituti.

ART. 11.

Per la partecipazione ai concorsi di cui alla presente legge si prescinde dai limiti di età.

ART. 12.

Alla copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà

con i normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e con quelli previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

NORME TRANSITORIE

ART. 13.

Fino a quando non saranno compiuti gli adempimenti previsti nei precedenti articoli, resta sospeso, per quanto attiene agli Istituti professionali, il disposto dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il personale insegnante ed insegnante tecnico-pratico dei precedenti istituti, qualora ottenga una nomina in ruolo ai sensi dell'articolo 1 delle citate leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 28 luglio 1961, n. 831, può, a domanda, essere mantenuto in servizio nei posti precedentemente occupati.

ART. 14.

Fino a quando non saranno stati compiuti gli adempimenti previsti nella presente legge, gli insegnamenti conferiti per l'anno scolastico 1968-69 ai professori che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli precedenti per la partecipazione ai concorsi, si considerano tacitamente prorogati.